



LE NOTIFICHE TELEMATICHE

aspetti pratici e criticità

Marco Prosperoni – Vivaldo Francesco D'Angelo
Viterbo - 9 Maggio 2015



Primo step

Panoramica legislativa

Marco Prosperoni – Vivaldo Francesco D'Angelo
Viterbo - 9 Maggio 2015


Principali norme di riferimento




L. 21/01/1994 n°53



D.LGS. 07/03/2005
n°82 (C.A.D.)



D.L. 24/06/2014
n°90 (Conv. in L.
11/08/2014 n°114)



D.L.12/09/2014, n.
132 (conv. In L.
10/11/2014, n. 162
(Misure urgenti di
degiurisdizionaliz
zazione ..)

Ulteriori norme di riferimento

D.L. 193/2009 (conv. in L. 24/2010) Art. 4 (rimanda al regolamento)

D.M. Giustizia 21/02/2011 n. 44 (regolamento concernente le regole tecniche- art. 34 rinvia a provvedimento)

Provvedimento 16/04/2014 (specifiche tecniche - FORMATI)

D.L. 179/2012 (decreto crescita)



Secondo step

Pre-requisiti

Marco Prosperoni – Vivaldo Francesco D'Angelo
Viterbo - 9 Maggio 2015

Cosa serve ?

1

Computer e
connessione internet

2

Indirizzo **pubblico** di
Posta Elettr. Certificata

3

Certificato di firma
digitale

4

Cliente che conferisca
la procura alle liti



Cosa NON serve ?

5

NON serve più autorizzazione dell'Ordine degli Avvocati –solo PEC-

6

NON vi è limite territoriale

COSA si può notificare con PEC? (art. 1, L. 53/1994)



Cosa **NON** si può notificare via PEC ?

Atti da notificare personalmente per espressa disposizione dell'autorità giudiziaria.

Atti riservati alla competenza dell'Ufficiale Giudiziario: ad es. :

- Pignoramento immobiliare
- Pignoramento presso terzi
- Preavviso di rilascio di immobile
- Ovviamente 140 e 143 c.p.c.

PRECETTI CAMBIARI ??

- In linea di massima NO

INTIMAZIONE A TESTI ??

- POSSIBILE se teste parti private (art. 250 c.p.c.) **ma NON è vera e propria «Notifica», non serve «relata».**

A CHI può essere fatta la N.T.? (art. 1, L. 53/1994)

Ad un
soggett
o con
indirizz
o PEC
risulta
nte da
public
i
elenchi


Indice delle Pubbliche Amministrazioni
(www.indicepa.gov.it)

Registro Imprese (www.registroimprese.it)

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici
(ReGIndE)

Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta
Elettronica Certificata (www.inipec.gov.it)

DOMICILIO DIGITALE DEL CITTADINO (art. 4 L.
17/12/2012, n. 221). **Elenco non ancora istituito**



I TEMPI DELLA N.T.

D.L. 18/10/2012, n°179 (decreto crescita)

Art. 16-septies

Tempo delle notificazioni con modalità telematiche

1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. **Quando è eseguita dopo le ore 21**, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.



Terzo step

La preparazione e l'invio

Marco Prosperoni – Vivaldo Francesco D'Angelo
Viterbo - 9 Maggio 2015

La N.T. in cinque passi



Predisposizione dell'atto



La PROCURA ALLE LITI



Redazione della RELATA DI NOTIFICA



PREPARAZIONE ED INVIO della PEC



Conservazione *.msg o *.eml –ATTENZIONE–

Struttura

- Il procedimento logico della N.T. non è diverso da quello consueto



Tipologie di atto

PDF
«nativo»

es. atto di
precetto

PDF copia
scansionata

es. ricorso e D.I.
con provvisoria
esecuzione

PDF estratto
dal PST
**copia
informatica**

es. ricorso e D.I.
CON
«COCCARDINA»

PDF estratto
dal PST
**duplicato
informatico**

es. ricorso e D.I.
SENZA
«COCCARDINA»

Il punto di riferimento è la L. 21 gennaio 1994 n°53
(Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.)

- L'art. 3 bis** prevede le MODALITA' ed il CONTENUTO.
- L'art. 6** la **qualifica di P.U.** per il notificante.
- L'art. 6, Il comma**, prevede le sanzioni DISCIPLINARI (o peggio).
- L'art. 11** prevede la sanzione PROCESSUALE.

Art. 3 bis (L. 53/94)


A chi si può fare la N.T.

Da dove deve essere inviata la N.T.

Come, eventualmente, si autentica
l'atto da notificare


Quando si perfeziona la notifica

Come si redige la relata ed il suo
contenuto




Art. 3 bis (L. 53/94) comma 1: a chi ... e ... da chi

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata **all'indirizzo risultante da pubblici elenchi**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente **utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata** del notificante risultante da pubblici elenchi.



Art. 3 bis (L. 53/94) comma 2: attestazione di conformità

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, **attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.** La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.



Art. 3 bis (L. 53/94) comma 3: perfezionamento notifica

3. La notifica si perfeziona, **per il soggetto notificante**, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, **per il destinatario**, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Art. 3 bis (L. 53/94) comma 4: Contenuti: OGGETTO

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «**notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994**».


Art. 3 bis (L.53/94)

commi 5-6: la relata

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, **sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata**. La relazione **deve** contenere:

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'**avvocato** notificante;
- b) ((LETTERA SOPPRESSA));
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della **parte** che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del **destinatario**;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.



Ricordiamo che ...

Art. 11 (L. 53/94)


1. Le notificazioni di cui alla presente legge **sono nulle** e la **nullità è rilevabile d'ufficio**, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.



Quarto step

Perfezionamento e deposito

Marco Prosperoni – Vivaldo Francesco D'Angelo
Viterbo - 9 Maggio 2015



DOPO L'INVIO

Dopo l'invio devono pervenire al notificante due E-mail:

- 1) Accettazione
- 2) Consegna

L'E-mail di spedizione, quella di accettazione e quella di consegna

VANNO ACCURATAMENTE ARCHIVIAE



Quinto step

CRITICITA'

Marco Prosperoni – Vivaldo Francesco D'Angelo
Viterbo - 9 Maggio 2015

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA'

E' una criticità in quanto vi sono diversi tipi di attestazioni di conformità

Variano a seconda dell'atto che si notifica (ad es. pdf «nativo» o copia «scansionata»)

Variano a seconda dell'uso che se ne deve fare (ad es. esecuzione)



VALIDITA' DEGLI INDIRIZZI PEC

Da uno studio della Centrale dei Rischi Inail risulterebbe che, al momento della loro verifica, **circa 191.000** indirizzi di posta elettronica certificata presenti nel Registro Imprese sarebbero “duplicati”, ossia assegnati a soggetti diversi.

Ad Es.: Corte di appello di Bologna, sez. III Civile, sentenza 26 settembre – 2 ottobre 2014

SECONDO NOI SONO MOOLTO OTTIMISTI



GRAZIE A TUTTI